

STATUTO

**HUMANA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BARTOLOMEO IN GALDO BN
VICO DEL BUONO 35

Numero REA: BN - 133476

Codice fiscale: 01597570629

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	1. Denominazione - Sede - Domicilio dei soci	
	E' costituita una società cooperativa sociale a responsabi-	
	lità limitata sotto la denominazione "HUMANA Società Coopera-	
	tiva Sociale a r.l.".	
	La società ha sede nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN).	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.	
	Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito	
	dello stesso Comune è di competenza degli amministratori; la	
	decisione spetta invece ai soci se si tratta di un trasferi-	
	mento della sede in un Comune diverso da quello sopra indica-	
	to.	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap-	
	porti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti	
	di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è	
	tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni co-	
	municatele dai soci con lettera raccomandata, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla	
	legge.	
	2. Durata	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050,	
	salvo proroghe o anticipato scioglimento.	
	3. Leggi speciali	
	Alla presente cooperativa si applicano:	

	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in te-	
	ma di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la co-	
	operativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa so-	
	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n. 460;	
	3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
	codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sul-	
	la società a responsabilità limitata.	
	4. Definizione dello scopo e attività mutualistica.	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - fi-	
	nalizzata, con gestioni separate:	
	1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di	
	cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381;	
	2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui	

	all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà so-	
	ciale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorati-	
	va prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibi-	
	li sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e la prestazione della propria	
	attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento	
	lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera	
	sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale	
	e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei set-	
	tori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assi-	
	stenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione,	
	a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assi-	
	curare le migliori condizioni di vita sotto il profilo mora-	
	le, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere	
	le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di	
	disagio sociale.	
	I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno	
	pertanto ad oggetto:	
	1) la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci	

	lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei setto-	
	ri corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sul-	
	la base di previsioni del regolamento, che definiscono l'or-	
	ganizzazione del lavoro dei soci;	
	2) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi so-	
	ciali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.	
	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi,	
	facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale	
	per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale,	
	familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a	
	condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul	
	mercato.	
	5. Mutualità prevalente.	
	La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria at-	
	tività caratteristica:	
	1) ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre	
	1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in	
	modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza so-	
	ciale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche	
	di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presen-	
	te statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto	
	sociale;	
	2) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice	
	civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività	

	– in misura non inferiore al trenta per cento del totale di	
	coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa,	
	esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di	
	persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'atti-	
	vità della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibil-	
	mente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della	
	cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di presta-	
	zioni lavorative sia di soci che di terzi.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti contabili di prevalenza di cui all'arti-	
	colo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità preva-	
	lente (art. 111-septies disp. att. c.c.).	
	6. Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	

	sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventual-	
	mente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	7. Informazioni relative alla gestione mutualistica.	
	Gli amministratori, e l'organo di controllo se nominato, do-	
	cumentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione	
	dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice	
	civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutua-	
	listico proprio della cooperativa, operante ai sensi del-	
	l'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e	
	dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi	
	devono in particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	
	cio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	

	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società, e della relativa remunerazione.	
	8. Oggetto sociale.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a),	
	della legge n. 381/1991, può svolgere le seguenti attività:	
	- Assistenza programmata a domicilio;	
	- Attività sanitaria e socio sanitaria a favore delle persone	
	con problemi psichiatrici, a favore di tossicodipendenti e/o	
	delle famiglie;	
	- Attività sanitaria e socio sanitaria nell'ambito di pro-	
	grammi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e	
	sensoriali;	
	- Attività sanitaria e socio sanitaria nell'ambito di pro-	
	grammi riabilitativi a favore di minori;	
	- Attività sanitaria e socio sanitaria nell'ambito di pro-	
	grammi riabilitativi a favore di anziani;	
	- Attività sanitaria e socio sanitaria nell'ambito di pro-	
	grammi riabilitativi a favore di persone con patologie per	
	infezioni da H.I.V. e patologie in fase terminale.	
	In conformità ai requisiti ed agli interessi dei soci e pre-	
	vio rilascio delle eventuali autorizzazioni delle Autorità	
	competenti e/o iscrizioni in appositi Albi, la cooperativa	

	può gestire stabilmente o temporaneamente i seguenti servizi	
	in campo sociale e riabilitativo rivolti a privati, imprese e	
	non, ed enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni, ASL,	
	comunità montane, ecc. e, precisamente:	
	* Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti at-	
	traverso:	
	- la gestione complessiva di comunità familiari, di comunità	
	educative, di comunità di pronta accoglienza, di comunità al-	
	loggio per adolescenti, di asili nido, di nidi per l'infan-	
	zia, di micronidi, di centri per l'infanzia, di spazi per	
	bambini e famiglie, di centri di aggregazione per bambini,	
	bambine e adolescenti, di servizi itineranti per l'infanzia e	
	per l'adolescenza, di scuole materne, di centri gioco con af-	
	fido, di servizi "tempo per le famiglie", di centri estivi,	
	di centri ricreativi, di centri di prima accoglienza per mi-	
	nori in attesa di giudizio;	
	- la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate	
	strutture;	
	- la prestazione dei seguenti servizi di carattere territo-	
	riale: servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educati-	
	ve familiari; servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;	
	servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici	
	e/o domiciliari; servizi di doposcuola a bambini nell'età	
	prescolare e scolare; servizi di sostegno a famiglie multi-	
	problematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la	

	salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo; servizi di	
	promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;	
	- la prestazione di qualunque altra attività affine o connes-	
	sa a quelle sopraindicate.	
	* Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori e adulti,	
	attraverso:	
	- la gestione complessiva di comunità alloggio, di comunità	
	socio - educative - riabilitative, di residenze protette, di	
	centri socio - educativi - riabilitativi diurni;	
	- la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate	
	strutture;	
	- la prestazione dei seguenti servizi di carattere territo-	
	riale: servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educati-	
	ve familiari; servizi educativi ed assistenziali scolastici;	
	servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a	
	promuovere l'integrazione sociale e lavorativa; servizi pres-	
	so soggiorni climatici; servizi di trasporto; servizi di at-	
	tività motoria, di psicomotricità, di musicoterapia; attività	
	sportivo-riabilitativa;	
	- la prestazione di qualunque altra attività affine o connes-	
	sa a quelle sopraindicate.	
	* Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:	
	- la gestione di comunità alloggio; di case albergo; di case	
	di riposo; di residenze protette; di centri diurni;	
	- la gestione di servizi nelle sopraindicate strutture;	

	- la prestazione dei seguenti servizi di carattere territo-	
	riale: servizi di assistenza domiciliare e di base; servizi	
	di assistenza tutelare; servizi di assistenza domiciliare in-	
	tegrata; servizi di assistenza anche tutelare presso soggior-	
	ni climatici; servizi di trasporto; servizi di animazione e	
	di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;	
	servizi di attività motoria, di psicomotricità, di musicote-	
	rapia;	
	- la prestazione di qualunque altra attività affine o connes-	
	sa a quelle sopraindicate.	
	* Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche	
	psico - sociali:	
	- la gestione complessiva di comunità alloggio per persone	
	con disturbi mentali; di comunità alloggio per ex tossicodi-	
	pendenti; di comunità alloggio per gestanti e/o madri con fi-	
	gli a carico; di comunità familiari; di alloggi sociali per	
	adulti in difficoltà; di centri di pronta accoglienza per a-	
	dulti e per ex detenuti; di case famiglia; di case di acco-	
	glienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta	
	a fine di sfruttamento sessuale; di alloggi per soggetti sot-	
	toposti a misure alternative alla pena detentiva;	
	- la promozione e la gestione di centri sportivi e polispor-	
	tivi rivolti anche a persone in stato di disagio;	
	- la promozione e la gestione di laboratori agricoli, arti-	
	gianali e artistici rivolti a persone in stato di disagio;	

	- servizi di attività motoria, di psicomotricità, di musico-	
	terapia; attività sportivo - riabilitativa;	
	- la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate	
	strutture;	
	- la prestazione dei seguenti servizi di carattere territo-	
	riale: servizi educativi ed assistenziali domiciliari tenden-	
	ti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;	
	- la prestazione di qualunque altra attività affine o connes-	
	sa a quelle sopraindicate.	
	La società ha, inoltre, per oggetto e sempre previo rilascio	
	delle eventuali autorizzazioni delle Autorità competenti e/o	
	iscrizioni in appositi Albi,	
	- la gestione: di centri di salute mentale; di presidi per il	
	trattamento delle tossicodipendenze; di strutture che erogano	
	prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo conti-	
	nuativo o diurno per acuzie; di presidi di riabilitazione	
	funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psi-	
	chiche e sensoriali; di presidi per la tutela della salute	
	mentale e, in particolare, di centri diurni psichiatrici e	
	day hospital psichiatrici; di strutture residenziali psichia-	
	triche; di strutture residenziali e diurne per il trattamento	
	dei disturbi alimentari, dell'autismo e dell'alzheimer; di	
	strutture di riabilitazione ed educativo - assistenziali per	
	tossicodipendenti; di residenze sanitarie medicalizzate, te-	
	rapeutiche, riabilitative ed assistenziali; di nuclei di as-	

	sistenza residenziale all'interno di strutture protette; di	
	centri semiresidenziali; di centri residenziali per cure pal-	
	liative (hospice); di tutte le strutture sociali, sanitarie e	
	socio sanitarie residenziali o semiresidenziali per giovani	
	in difficoltà e soggetti in disagio sociale; di centri di ag-	
	gregazione giovanile; di sportelli e centri informa giovani	
	e/o donne; di sportelli per extracomunitari e stranieri; di	
	centri di accoglienza per profughi e rifugiati; di centri di	
	identificazione di stranieri e di extracomunitari; di servizi	
	di mediazione linguistica; di servizi ludico ricreativi e di	
	ludobus; di servizi di portierato sociale; di servizio cuoco	
	e aiuto cuoco e di lavanderie in strutture; di servizio in-	
	fermieristico e fisioterapico sia a domicilio che presso	
	strutture; di servizio ausiliario-inservientistico; di servi-	
	zio di scodellamento pasti; di servizio di refezione scola-	
	stica; di servizio di assistenza in scuolabus e durante i	
	trasporti; di servizi di trasporto sociale, di telefonia so-	
	ciale, di telemedicina e di telemonitoraggio; di centri di a-	
	scolto e consulenza per dializzati, per neuropatici e per	
	trapiantati; di servizi di assistenza sociale; di attività di	
	pet therapy; di trasporto con mezzi propri e/o di terzi di	
	tutte le utenze che interessano le assistenze sociosanitarie	
	con autovetture, pullmann e autoambulanze; di servizi di te-	
	lesoccorso, telecontrollo e teleassistenza; di attività di	
	formazione e di consulenza; di qualunque altra attività affi-	

	ne o connessa a quelle sopraindicate;	
	l'esecuzione di progetti di ricerca scientifica, di forma-	
	zione professionale, di incarichi di consulenza nell'ambito	
	dei servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;	
	- la gestione di centri vacanze e la promozione di attività	
	turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e	
	loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o	
	previste dalla legge;	
	- la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre	
	cooperative sociali, con particolare riguardo a quelle previ-	
	ste dalla lettera b) dell'art. 1, comma 1, della legge nr.	
	381/1991, così come previsto dall'art. 11 della stessa legge;	
	- la promozione della cultura della solidarietà e della coo-	
	perazione sociale;	
	- la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari,	
	pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed	
	educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione	
	sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.	
	Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n.	
	381/1991, la Cooperativa può:	
	- gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	- svolgere attività di conservazione e trasformazione di pro-	
	dotti agricoli, sia propri che acquistati; lavorazioni agri-	
	cole a favore di terzi con mezzi propri; attività di manuten-	

	zione di verde pubblico o privato; commercializzazione dei	
	propri prodotti;	
	- svolgere attività nel campo agriturismo, turistico, di	
	accompagnamento turistico, di organizzazione di spettacoli,	
	di animazione sociale, di attività di ristorazione, di ge-	
	stione di bar, di attività relative ad intrattenimenti ludico	
	artistici, a ludoteche, a parchi gioco e camping, nei limiti	
	previsti dalle leggi vigenti in materia e previo rilascio	
	delle eventuali autorizzazioni da parte delle competenti Au-	
	torità;	
	- svolgere attività di autotrasporto merci per conto terzi,	
	di trasloco, di movimentazione merci, di spedizioni terre-	
	stri, aeree e marittime, di facchinaggio e fornitura di mano-	
	valanza in genere, il tutto subordinatamente al rilascio del-	
	le apposite licenze e/o autorizzazioni previste dalle norme	
	vigenti in materia e alla preventiva iscrizione agli Albi di	
	competenza;	
	- svolgere attività di studio e di gestione di interventi per	
	la salvaguardia e la difesa dell'ambiente; di studio realiz-	
	zazione e manutenzione di giardini, serre, vivai e spazi ver-	
	di;	
	- svolgere attività di tinteggiatura, manutenzioni edili, e-	
	lettriche, idrauliche, ordinarie e straordinarie; attività di	
	pulizia di edifici e spazi aperti, sia pubblici che privati;	
	attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione	

	ambientale di qualsiasi ambiente pubblico e privato, a condi-	
	zione che ricorrano i requisiti tecnico-organizzativi, di o-	
	norabilità, di capacità economico-finanziaria richiesta dalle	
	leggi vigenti in materia e subordinatamente alla preventiva	
	iscrizione agli Albi di competenza;	
	- svolgere servizi di lettura di contatori e rilevazione di	
	dati in genere; servizi di gestione mense, impianti sportivi	
	e centri di ricreazione; servizi di gestione mense scolasti-	
	che, aziendali e di comunità varie per conto di enti pubblici	
	o privati; servizi di consegna a domicilio di medicinali e di	
	prodotti alimentari per conto proprio o per conto terzi; ge-	
	stire servizi di lavanderia;	
	- svolgere attività industriali ed artigiane per conto pro-	
	prio o per conto di terzi, quali attività di falegnameria, di	
	sartoria, di lavorazione di ceramica e di prodotti argillosi,	
	con commercializzazione dei relativi prodotti;	
	- svolgere, per conto proprio o per conto di terzi, attività	
	di elaborazione testi, di fotocopiatrice, di rilegatura, di	
	copisteria, di tipografia in genere, di produzione, sviluppo	
	e commercializzazione nel settore fotografico;	
	- svolgere attività di elaborazione di servizi pubblicitari,	
	mediante distribuzione di biglietti e volantini, affissione	
	pubblicitaria, attività di pubblicità su giornali, radio, te-	
	levisioni, internet, attività di produzione e diffusione di	
	realizzazioni audiovisive, il tutto nel rispetto ed entro i	

	limiti consentiti dalle vigenti normative in materia di pro-	
	tezione del consumatore, della tutela dei dati personali e	
	della privacy, e delle disposizioni in materia di tutela del-	
	la concorrenza e del mercato;	
	- svolgere servizi di accoglienza, custodia e trasporto di a-	
	nimali domestici, nonché tutte le attività a queste ultime	
	connesse;	
	- svolgere attività di lavoro per conto di terzi, mediante	
	fornitura di personale specializzato e qualificato (psicolo-	
	gi, assistenti sociali, sociologi, assistenti domiciliari,	
	ecc.) per lo svolgimento delle attività rientranti nelle fi-	
	nalità sociali della Cooperativa, con particolare riguardo ai	
	servizi e alle attività da svolgersi in collaborazione con	
	enti pubblici.	
	La società, in via non prevalente ma in funzione strumentale	
	al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto e quindi	
	in via meramente occasionale, potrà altresì compiere tutte le	
	operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ed i-	
	noltre - con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e	
	nei confronti del pubblico" - potrà porre in essere anche o-	
	perazioni finanziarie e mobiliari. La società, entro i limiti	
	sopra enunciati, potrà in particolare compiere: operazioni di	
	finanziamento dal lato passivo, anche mediante stipulazione	
	di contratti di mutuo con concessione di garanzie reali su	
	beni immobili di proprietà sociale; operazioni di apertura di	

	rapporti bancari di conto corrente; operazioni aventi ad og-	
	getto la concessione di fidejussioni, avalli, garanzie in ge-	
	nere, anche reali, a favore di chiunque, sia nell'interesse	
	della società che di terzi; operazioni di assunzione, allo	
	scopo di stabile investimento e non al fine di collocamento	
	presso il pubblico, diretta e indiretta, di interessenze e/o	
	quote di partecipazione in altre società aventi scopi analo-	
	ghi o affini al proprio, semprechè, per la misura e per l'og-	
	getto della partecipazione, non risulti di fatto modificato	
	l'oggetto sociale. La società, infine, potrà avvalersi per il	
	raggiungimento degli scopi sociali di tutte le agevolazioni	
	finanziarie e fiscali previste dalla vigente legislazione na-	
	zionale, regionale e sovranazionale.	
	9. Numero dei soci cooperatori	
	Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al	
	minimo previsto dalla legge.	
	Non possono essere ammessi quali soci cooperatori le persone	
	giuridiche.	
	Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori coloro che	
	esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa. La valutazione cir-	
	ca l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo amministrati-	
	vo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli a-	
	spiranti soci cooperatori; esso terrà conto, ai fini di tale	
	situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui	

	opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli	
	aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.	
	10. Requisiti soggettivi dei soci cooperatori	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.	
	4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifica-	
	zioni, legalmente capaci di agire. La condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente	
	dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza;	
	b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei	
	settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che	
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale;	
	c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rien-	
	tranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qua-	
	lità di "soci utenti" della cooperativa;	
	d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà.	
	Nel solo caso in cui la cooperativa sia costituita da almeno	
	nove soci, anche:	
	e) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti	

	sia previsto – ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991	
	– il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-	
	rative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate ca-	
	tegorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540	
	e 2542 del codice civile.	
	11. Persone svantaggiate	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantag-	
	giate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de-	
	genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti	
	in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoli-	
	sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	
	familiare, le persone detenute o internate negli istituti pe-	
	nitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi	
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e succes-	
	sive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantag-	
	giate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Con-	
	siglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e	
	della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della	
	sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per	
	gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le	
	cooperative.	
	12. Procedura di ammissione	

	Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta	
	di ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire al-	
	la stessa o mediante consegna diretta, o mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovran-	
	no essere indicati i seguenti elementi:	
	a) trattandosi di persona fisica, cognome, nome, luogo e data	
	di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza,	
	codice fiscale; trattandosi di persona giuridica o altro	
	ente, denominazione, sede sociale, codice fiscale;	
	b) importo della partecipazione che si intende sottoscrivere,	
	entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;	
	c) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo	
	statuto ed i regolamenti della cooperativa (con approvazione	
	specifica delle clausole onerose del regolamento mutualisti-	
	co, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile), e di non e-	
	sercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affi-	
	ni a quella della cooperativa;	
	d) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti sogget-	
	tivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non	
	svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa.	
	L'assemblea ordinaria dei soci determina annualmente, in sede	
	di approvazione del bilancio, l'eventuale sovrapprezzo dovuto	
	da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella coopera-	
	tiva, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risul-	

	tanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale	
	tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le	
	spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con	
	cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammon-	
	tare del patrimonio sociale.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministra-	
	tivo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'ine-	
	sistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella	
	domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'ine-	
	sistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che o-	
	stino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accerta-	
	mento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione	
	del socio. In nessun caso le decisioni in tema di ammissione	
	possono essere finalizzate ad attribuire stabilità al gruppo	
	di comando della cooperativa.	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di	
	ammissione, dovrà - entro sessanta giorni dalla domanda di	
	ammissione - dare comunicazione scritta all'aspirante socio	
	della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve	
	essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ulti-	
	mo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale,	
	se non appositamente convocata, delibera in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	In ogni caso, la deliberazione dell'organo amministrativo de-	

	ve essere verbalizzata nell'apposito libro sociale; la deli-	
	berazione non verbalizzata equivale a silenzio degli ammini-	
	stratori.	
	La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favo-	
	revole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministra-	
	tivo, nell'ipotesi in cui il rigetto della domanda non fosse	
	stato determinato da esigenze gestionali; l'organo ammini-	
	strativo dovrà quindi ammettere l'aspirante socio nel più	
	breve tempo possibile.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non dia comunica-	
	zione, all'aspirante socio, della deliberazione entro sessan-	
	ta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il si-	
	lenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in	
	possesso dei requisiti soggettivi previsti.	
	Una volta deliberata l'ammissione, l'organo amministrativo ne	
	dà tempestiva comunicazione al socio ammesso, invitandolo ad	
	eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapp-	
	rezzo della tassa di ammissione, entro dieci giorni; cura	
	quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati ver-	
	samenti - la relativa annotazione nel libro soci.	
	In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente	
	articolo, e nell'articolo 2528 del codice civile, non spetta	
	ai soci cooperatori preesistenti il diritto di	
	sottoscrizione.	
	L'aspirante socio non ha, in nessun caso, un diritto sogget-	

	tivo ad essere ammesso in società.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di eser-	
	cizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Sia i soci	
	già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far	
	ricorso all'autorità di vigilanza per segnalare eventuali ir-	
	regolarità nelle procedure di ammissione.	
	I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura	
	di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire	
	oggetto di delega.	
	13. Diritti sociali del socio cooperatore.	
	I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed ammini-	
	strativi previsti dalla legge.	
	Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in partico-	
	lare ai soci cooperatori:	
	a) i diritti di controllo previsti dall'articolo 2476, comma	
	2, del codice civile, e dal presente statuto;	
	b) il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di	
	vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti pre-	
	visti dagli artt. 2545-sexiesdecies e seguenti del codice ci-	
	vile;	
	c) il diritto di intervento in assemblea;	
	d) il diritto di voto in assemblea.	
	14. Obblighi sociali del socio cooperatore.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	

	– a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità	
	previste dal presente statuto, la quota di capitale sotto-	
	scritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di am-	
	missione;	
	– ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	– a collaborare in buona fede per il conseguimento dello sco-	
	po mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.	
	15. Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-	
	la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei	
	soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere	
	di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richie-	
	sta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e	
	la necessità di rispettare il principio di parità di tratta-	
	mento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indi-	
	cati, diritto a concludere contratti di lavoro con la coope-	
	rativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto	
	ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti	
	nell'oggetto sociale.	
	16. Caratteristiche ed emissione delle quote dei soci coope-	

	ratori	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è	
	suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi degli artt.	
	2525 e 2468 del codice civile.	
	Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore complessi-	
	vo della partecipazione di ciascun socio cooperatore persona	
	fisica non può essere inferiore al limite minimo, né superio-	
	re al limite massimo previsto dalla legge.	
	17. Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori	
	La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può	
	avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo	
	se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura	
	privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della so-	
	cietà medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci.	
	La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve	
	essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa	
	non produce effetto nei confronti della società, nei confron-	
	ti della quale il socio cooperatore alienante rimane legitti-	
	mato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'au-	
	torizzazione degli amministratori può essere anche successiva	
	alla conclusione del contratto di cessione.	
	Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire	
	la propria partecipazione deve darne comunicazione agli ammi-	
	nistratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimen-	
	to, indicando la persona del possibile acquirente, ed alle-	

	gando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione ri-	
	chiesta dal presente statuto comprovante i requisiti sogget-	
	tivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in	
	mananza, decorso tale termine il socio è libero di trasferi-	
	re la propria partecipazione.	
	La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione	
	deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza	
	in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammis-	
	sione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E'	
	fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al	
	socio che intende alienare altro acquirente gradito.	
	Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può	
	in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, proporre opposizione dinanzi al collegio arbi-	
	trale previsto dal presente statuto. Il collegio arbitrale,	
	ove accolga l'opposizione, ordina l'iscrizione dell'acquiren-	
	te nel libro soci, e condanna gli amministratori al risarci-	
	mento dei danni. E' comunque fatta salva la possibilità per	
	il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità al-	
	l'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dal-	
	l'art. 2545-sexiesdecies c.c. Le tutele sopra indicate non	
	competono all'aspirante acquirente della partecipazione so-	
	ciale.	
	La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a se-	

	guito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata	
	come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti	
	per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima	
	condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazio-	
	ne tacita del trasferimento della partecipazione sociale.	
	In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente	
	liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla	
	data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni	
	responsabilità solidale del cessionario.	
	A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rap-	
	porto mutualistico con il socio cooperatore cedente; que-	
	st'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una	
	diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto.	
	L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come ri-	
	conoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione,	
	del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche	
	in via derivativa, del rapporto mutualistico.	
	Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore	
	di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali	
	sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.	
	Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei	
	soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione del-	
	le partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo.	

	18. Vincoli sulle partecipazioni dei soci cooperatori	
	La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a	
	pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolata a garanzia di	
	debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il cre-	
	ditore particolare del socio cooperatore, finché dura la so-	
	cietà, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo,	
	ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.	
	La quota del socio cooperatore non può formare oggetto di di-	
	ritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a fa-	
	vore di terzi.	
	19. Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo	
	amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi	
	di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai re-	
	lativi sottoscrittori la qualifica di soci.	
	Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorpo-	
	rati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti	
	di legittimazione. Essi possono essere costituiti da:	
	1) - titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza	
	stabilita;	
	2) - strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazio-	
	ne agli utili della società;	
	3) - strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capi-	
	tale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (ca-	
	pitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione	

	di diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità	
	di socio.	
	Gli strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi	
	dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice ci-	
	vile, unicamente ad investitori qualificati.	
	Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo ammini-	
	strativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le	
	relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514	
	c.c.;	
	d) il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rim-	
	borso;	
	e) gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento	
	dei titoli.	
	In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non parte-	
	cipativi è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo.	
	Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto,	
	si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civi-	
	le, in quanto compatibile.	
	Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da	
	soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'art.	

	2467 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti	
	finanziari non può in ogni caso eccedere i limiti previsti	
	dall'art. 2514 del codice civile.	
	20. Versamenti da parte dei soci cooperatori	
	I soci possono effettuare spontaneamente, a favore della so-	
	cietà, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a co-	
	pertura di perdite; le somme versate verranno imputate ad ap-	
	posita riserva sociale indivisibile. Si presumono, salvo	
	prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione	
	quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da	
	tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispet-	
	tive partecipazioni, se non ne è indicata una diversa quali-	
	ficazione all'atto del versamento.	
	21. Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532	
	del codice civile:	
	1) nei casi previsti dalla legge;	
	2) nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:	
	a) allorché il socio non concorra all'adozione di delibera-	
	zioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il tra-	
	sferimento della sede della società al di fuori del territo-	
	rio della provincia oppure all'estero, la modifica delle	
	clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti	
	mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutua-	
	listico, la trasformazione della società, la fusione eteroge-	

	nea;	
	b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipa-	
	re, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento	
	dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;	
	d) in caso di trasferimento della residenza del socio in una	
	provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la	
	propria attività, ovvero in caso di cessazione dell'attività	
	della cooperativa nella provincia in cui il socio ha la pro-	
	pria residenza, per trasferimento della sede sociale o per	
	altri motivi;	
	e) in caso di inadempimento della cooperativa alle obbliga-	
	zioni nascenti dal rapporto mutualistico;	
	3) in caso di fallimento del socio cooperatore, spetta al cu-	
	ratore fallimentare il diritto di recesso.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla so-	
	cietà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli	
	amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la	
	cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei	
	presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richie-	
	sta ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile; la suddet-	
	ta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, co-	

	stituisce atto dovuto e non discrezionale.	
	In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa,	
	in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli am-	
	ministratori devono dare immediata comunicazione della deli-	
	berazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può	
	proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto	
	dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al	
	ricevimento di tale comunicazione. L'organo arbitrale, ove	
	accolga l'opposizione, pronuncerà lodo di accertamento del-	
	l'efficacia del recesso.	
	Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la	
	dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comuni-	
	cazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per	
	quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del-	
	la deliberazione di accoglimento.	
	La deliberazione degli amministratori di accettazione del re-	
	cesso non può essere revocata.	
	In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre	
	sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di reces-	
	so, questa si intende accettata, e produce effetto con il de-	
	corso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.	
	Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente	
	l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto effica-	
	ce, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta	

	liquidazione della partecipazione al socio recedente.	
	A seguito dell'accettazione del recesso, gli amministratori	
	devono verificare l'esistenza di un idoneo rapporto tra pa-	
	trimonio ed indebitamento, ex art. 2545- <i>quinquies</i> c.c., al	
	fine di consentire la liquidazione della partecipazione in	
	denaro; in caso contrario provvedendo ad assegnare, in liqui-	
	dazione della quota, strumenti finanziari, emessi ai sensi	
	del presente statuto, invece che denaro.	
	Il recesso comporta, altresì, lo scioglimento dei rapporti	
	mutualistici pendenti con effetto dalla chiusura dell'eserci-	
	zio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso con-	
	trario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze	
	del recesso sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra	
	cooperativa e socio cooperatore receduto.	
	I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura	
	di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire og-	
	getto di delega.	
	Le disposizioni del presente statuto relative al recesso pos-	
	sono essere modificate dall'assemblea dei soci, che delibera	
	con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche del-	
	l'atto costitutivo.	
	22. Esclusione	
	L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del so-	
	cio cooperatore dalla società:	

	a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti	
	sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadem-	
	pimento deve essere valutata in relazione all'interesse della	
	società. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione,	
	deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da im-	
	possibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non im-	
	putabile;	
	b) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte,	
	a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori,	
	il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle	
	relative somme accessorie;	
	c) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale	
	del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche tem-	
	poranea, dai pubblici uffici;	
	d) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domici-	
	lio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni;	
	e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto;	
	f) in caso di fallimento del socio.	
	L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del so-	
	cio cooperatore nei seguenti casi:	
	a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei	
	requisiti previsti per la partecipazione alla società, e co-	
	munque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipa-	

	re al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mu-	
	tualistica. A tal fine, il socio che perde i requisiti neces-	
	sari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne	
	tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;	
	b) nel caso di interposizione fittizia di persona nell'int-	
	estazione delle partecipazioni sociali, diretta a consentire a	
	chi non è in possesso dei requisiti soggettivi di usufruire	
	delle prestazioni mutualistiche;	
	c) nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di	
	incompatibilità, come definita dal presente statuto, per e-	
	sercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa;	
	d) trattandosi di socio diverso da persona fisica, ove l'ente	
	sia posto in liquidazione.	
	Non può essere escluso il socio che non ottemperi ad una de-	
	liberazione invalida degli organi sociali.	
	L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel pre-	
	sente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento	
	mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ul-	
	teriori cause di esclusione.	
	23. Procedimento di esclusione	
	Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla leg-	
	ge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata	
	dagli amministratori. In nessun caso è ammessa l'esclusione	
	del socio cooperatore per comportamento concludente degli am-	
	ministratori. I compiti dell'organo amministrativo, relativi	

	alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non posso-	
	no costituire oggetto di delega.	
	La delibera di esclusione è necessaria anche in caso di fal-	
	limento del socio cooperatore. In tale ipotesi, la partecipa-	
	zione sociale è compresa nel fallimento, e non può essere li-	
	quidata su richiesta degli organi del fallimento finché dura	
	la società, ai sensi degli articoli 2537 c.c. e 46, n. 5,	
	della legge fallimentare, salva la possibilità per il curato-	
	re fallimentare di esercitare il diritto di recesso, ed otte-	
	nere a seguito di esso la liquidazione della medesima parte-	
	cipazione.	
	Nel caso in cui sussista un motivo di esclusione, in dipen-	
	denza del grave inadempimento del socio ad obbligazioni sullo	
	stesso gravanti, è fatta salva la facoltà dell'organo ammini-	
	strativo di agire, in alternativa, per l'adempimento dell'ob-	
	bligazione.	
	La delibera di esclusione deve essere specificamente motiva-	
	ta, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la	
	causa di esclusione. La deliberazione è comunque valida, an-	
	che in caso di mancata indicazione dell'addebito, nell'ipote-	
	si in cui quest'ultimo sia già conosciuto dal socio; ed è va-	
	lida, pur in difetto di una formale e rigorosa enunciazione	
	degli addebiti, quando risulti in concreto idonea a consenti-	
	re al socio escluso di individuare gli addebiti stessi, po-	
	nendolo così in grado di articolare le sue difese.	

	Per la validità della delibera di esclusione non è necessaria	
	la preventiva audizione del socio da escludere, né la conte-	
	stazione preliminare dell'addebito in qualsiasi forma.	
	Gli amministratori danno immediata comunicazione della deli-	
	bera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,	
	trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale	
	può proporre opposizione al collegio arbitrale, previsto dal	
	presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comu-	
	nicazione. Il suddetto termine di sessanta giorni è sospeso	
	nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della so-	
	sensione dei termini processuali.	
	24. Effetti dell'esclusione.	
	L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della	
	comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione;	
	gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente	
	l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta ef-	
	ficace, nel libro soci.	
	Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio	
	dei diritti sociali. Nel caso in cui, tuttavia, il socio e-	
	scluso abbia ottenuto un provvedimento cautelare di sospen-	
	sione della deliberazione di esclusione, lo stesso dovrà es-	
	sere nuovamente iscritto nel libro soci, e sarà ammesso al-	
	l'esercizio dei diritti sociali fino al momento in cui la de-	
	libera di esclusione non divenga definitiva.	

	L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento immediato	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze	
	dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un diverso accordo	
	tra cooperativa e socio cooperatore escluso.	
	L'esclusione del socio cooperatore, che sia anche socio fi-	
	nanziatore, non comporta la cessazione di quest'ultimo rap-	
	porto sociale.	
	Nel caso in cui il socio escluso comunichi la propria dichia-	
	razione di recesso successivamente all'adozione della delibe-	
	razione di esclusione, ma prima del momento in cui la delibe-	
	razione di esclusione ha prodotto i propri effetti, nella mi-	
	sura in cui sussistano i presupposti di un valido recesso gli	
	amministratori devono tempestivamente accettarlo, ai sensi	
	dell'art. 2532 del codice civile, salva l'applicazione del	
	principio di buona fede riguardo al comportamento sia del so-	
	cio che degli amministratori. Si applica in tal caso, in or-	
	dine all'efficacia sui rapporti sociali e mutualistici, il	
	principio della prevenzione, riferito al momento in cui re-	
	cesso o esclusione producono rispettivamente i propri effetti.	
	Gli amministratori possono revocare la deliberazione di e-	
	sclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la	
	deliberazione medesima abbia acquistato efficacia, e sia sta-	
	ta iscritta nel libro soci.	
	Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o	

	la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato re-	
	troattivamente nella propria posizione nei confronti della	
	società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per	
	quanto attiene al rapporto mutualistico	
	25. Morte del socio	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale	
	non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi	
	ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo	
	stesso possedute, in base alle disposizioni del presente sta-	
	tuto.	
	La morte del socio cooperatore determina altresì lo sciogli-	
	mento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto	
	comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di re-	
	quisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o le-	
	gatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio coope-	
	ratore in dipendenza del rapporto mutualistico.	
	La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei ter-	
	mini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civi-	
	le, su presentazione del certificato di morte, di copia del-	
	l'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva	
	dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o le-	
	gatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati	
	dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad	
	attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla pre-	
	scritta documentazione, non è presentata dagli eredi o lega-	

	tari.	
	26. Liquidazione della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	La liquidazione della partecipazione sociale comprende il va-	
	lore nominale della quota, eventualmente ridotto in propor-	
	zione alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alla frazione della quota	
	assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo	
	amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento	
	di più rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A	
	fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi	
	legali.	
	Il diritto al rimborso si prescrive ove questo non sia stato	
	richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	27. Responsabilità del socio uscente	

	Ai sensi dell'art. 2536 del codice civile, il socio che cessa	
	di far parte della società risponde verso questa per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in	
	cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è	
	verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la li-	
	quidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	28. Patrimonio della società	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	– dal capitale sociale variabile;	
	– dalla riserva legale;	
	– dalle riserve indivisibili previste dalla legge;	
	– dall'eventuale riserva da sovrapprezzo;	
	– dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo	
	perduto dei soci;	
	– dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla	
	legge.	
	29. Capitale sociale	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un	
	ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti	
	dei soci cooperatori.	

	L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste	
	dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica del-	
	l'atto costitutivo.	
	La cooperativa può deliberare aumenti di capitale con delibe-	
	razione dell'assemblea dei soci, nelle forme previste dagli	
	articoli 2524, e 2438 e seguenti del codice civile. La deli-	
	berazione di aumento del capitale è in tal caso assunta dal-	
	l'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche del-	
	lo statuto, ed è verbalizzata da notaio. L'aumento di capita-	
	le non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi	
	mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente	
	statuto. A tal fine:	
	a) gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote	
	conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun	
	socio cooperatore una quota in modo da non superare il limite	
	massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote	
	proporzionalmente agli altri soci;	
	b) il collocamento delle quote presso terzi è consentito solo	
	se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al	
	conseguimento dello scopo mutualistico;	
	c) in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fatto	
	salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà	
	in base all'interesse della cooperativa l'opportunità del-	
	l'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;	

	d) è fatto salvo il diritto di sottoscrizione in relazione	
	alle quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge e	
	dal presente statuto, spettante ai soci cooperatori in pro-	
	porzione all'ammontare delle quote da essi possedute.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante	
	conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano	
	le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.	
	30. Esercizi sociali – Bilancio di esercizio.	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ciascun anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redi-	
	gere il progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve	
	essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, ovvero entro centoottanta giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della società,	
	segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali, destinandoli:	
	a) al fondo della riserva legale nella misura non inferiore	
	al trenta per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione;	

	C) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e	
	di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	31. Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo	
	amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci cooperatori lavoratori.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori lavoratori	
	proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi	
	mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono de-	
	terminati da apposito regolamento, con la precisazione che la	
	qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferi-	
	mento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.	
	32. Assemblea dei soci	
	Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	L'assemblea delibera:	
	– sull'approvazione del bilancio;	
	– sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il	
	regolamento mutualistico;	
	– sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;	
	– sulla determinazione del sopraprezzo e della tassa per	
	l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;	

	- sull'eventuale piano di crisi aziendale nei casi previsti	
	dalla legge e dal presente statuto;	
	- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci,	
	a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deli-	
	berazione dell'organo amministrativo;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione dei membri dell'organo	
	di controllo, nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile	
	esterno, ove previsto;	
	- sulla determinazione del compenso di amministratori, sinda-	
	ci e revisore;	
	- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministra-	
	tori, dei membri dell'organo di controllo e del revisore;	
	- sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;	
	- sulle modificazioni dello statuto;	
	- sull'aumento gratuito del capitale sociale;	
	- sull'emissione di strumenti finanziari, nei casi previsti	
	dall'art. 2545- <i>quinquies</i> del codice civile;	
	- sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi del-	
	l'art. 2524, comma 3, del codice civile;	
	- sullo scioglimento anticipato della società;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui	
	relativi poteri;	

	– sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla	
	legge o dal presente statuto.	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima	
	quanto in seconda convocazione, è validamente costituita e	
	delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il	
	numero dei voti spettanti ai soci, previste dalla normativa	
	vigente sulla società a responsabilità limitata, se non dero-	
	gate dalla specifica disciplina delle società cooperative.	
	33. Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci che siano i-	
	scritti nel libro dei soci.	
	Il socio receduto, ancorché ancora iscritto nel libro soci,	
	non può intervenire in assemblea, a partire dal momento in	
	cui il recesso ha prodotto i propri effetti a norma dell'art.	
	2532 del codice civile e del presente statuto.	
	Il presidente dell'assemblea può consentire l'intervento in	
	assemblea dei possessori di strumenti finanziari non parteci-	
	pativi, o anche di soggetti estranei alla società.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che siano i-	
	scritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Gli amministratori non possono comunque subordinare l'inter-	
	vento del socio in assemblea alla previa iscrizione in parti-	
	colari elenchi, o al possesso di tessere di ammissione.	
	34. Rappresentanza in assemblea	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in as-	

	semblea, con delega scritta, soltanto da un altro socio coo-	
	peratore. Ad ogni socio cooperatore non può essere conferita	
	più di una delega.	
	In ogni caso, nell'assemblea non possono essere rappresentati	
	soci che rappresentino, complessivamente, più della metà del	
	numero complessivo dei soci aventi diritto al voto. Nel caso	
	in cui il numero delle deleghe conferite per una singola as-	
	semblea ecceda tale percentuale, l'assemblea stessa non si	
	reputa validamente costituita.	
	La delega può essere conferita anche ad un socio cooperatore	
	che non abbia ancora diritto di voto, in quanto iscritto nel	
	libro soci da meno di novanta giorni.	
	E' ammessa la partecipazione in assemblea del terzo non so-	
	cio, in qualità di rappresentante legale di un socio incapa-	
	ce, o di titolare di un ufficio di diritto privato.	
	La delega può essere conferita solo per singole assemblee e	
	conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazio-	
	ne; non è quindi idonea ai fini della rappresentanza in as-	
	semblea la procura generale.	
	La delega può essere trasmessa anche via fax, o mediante po-	
	sta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo ad as-	
	sicurare la provenienza della stessa dal socio rappresentato.	
	35. Convocazione dell'assemblea	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo,	
	sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio	

	della Repubblica Italiana.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonchè visionare, ricevere o trasmettere documen-	
	ti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze -	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo ri-	
	chiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro	
	centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in	
	questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sul-	

	la gestione le ragioni della dilazione.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; in caso	
	di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro iner-	
	zia, l'assemblea può essere convocata dall'organo di control-	
	lo, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino alme-	
	no un terzo dei soci aventi diritto di intervenire in assem-	
	blea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trat-	
	tare.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli a-	
	venti diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in	
	manca al domicilio risultante dal registro delle imprese.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere	
	successiva di oltre trenta giorni.	
	Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si	
	intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale	

	sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e l'organo di controllo se nominato, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e l'organo di controllo se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.	
	36. Funzionamento dell'assemblea.	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Il presidente è assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	37. Assemblee separate	

	Ciascuna categoria di soci cooperatori, costituita in corri-	
	spondenza della relativa gestione mutualistica, è individuata	
	distintamente nel libro soci, dal quale devono risultare,	
	raggruppati distintamente, i soci di ogni categoria.	
	Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, che possa-	
	no pregiudicare i diritti della singola categoria, devono es-	
	sere approvate dall'assemblea speciale dei soci appartenenti	
	alla categoria medesima, ai sensi dell'art. 2376 del codice	
	civile.	
	A tal fine, gli amministratori devono, ove ne ricorra la ne-	
	cessità come sopra indicato, convocare l'assemblea speciale	
	di categoria, non oltre il decimo giorno successivo all'ado-	
	zione della deliberazione pregiudizievole da parte dell'as-	
	semblea generale.	
	L'assemblea speciale è presieduta da persona designata dagli	
	intervenuti. Si applicano ad essa le disposizioni di legge	
	relative alle assemblee straordinarie.	
	38. Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari	
	Le assemblee speciali, costituite da possessori di strumenti	
	finanziari, deliberano nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto	
	di voto nell'assemblea generale, i relativi possessori costi-	
	tuiscono un'apposita assemblea speciale, ai sensi dell'arti-	
	colo 2541 del codice civile. In caso di pluralità di catego-	

	rie di strumenti finanziari, è costituita un'assemblea spe-	
	ciale per ogni singola categoria.	
	L'assemblea speciale dei portatori di strumenti finanziari	
	non partecipativi delibera sulle materie indicate dall'arti-	
	colo 2541 del codice civile, ed in particolare:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	società cooperativa che pregiudicano i diritti della catego-	
	ria;	
	2) sull'esercizio dei diritti attribuiti alla categoria ai	
	sensi dell'art. 2526 del codice civile;	
	3) sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ciascu-	
	na categoria, e sull'azione di responsabilità nei loro con-	
	fronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli stru-	
	menti finanziari, e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la società cooperativa, e sulle re-	
	lative rinunce e transazioni;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna catego-	
	ria di strumenti finanziari.	
	Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finan-	
	ziari privi di diritto di voto è disciplinato, oltre che dal-	
	l'articolo 2541, dagli articoli 2417 e seguenti del codice	
	civile, in quanto compatibili.	
	I possessori di strumenti finanziari partecipativi (soci fi-	

	nanziatori con diritto di voto) deliberano in apposita assem-	
	blea speciale, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile,	
	sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria. In	
	tali casi, non è però necessaria la nomina di un rappresen-	
	tante comune.	
	La deliberazione dell'assemblea generale non produce alcun	
	effetto fino all'avvenuta approvazione da parte dell'assem-	
	blea speciale.	
	L'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari è	
	convocata dagli amministratori della società cooperativa o	
	dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o	
	quando almeno un terzo dei possessori suddetti ne faccia ri-	
	chiesta.	
	L'assemblea speciale è presieduta da persona eletta con il	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	A ciascun possessore di strumenti finanziari spettano, nel-	
	l'assemblea speciale, un numero di voti proporzionale al va-	
	lore nominale degli strumenti medesimi.	
	Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni che re-	
	golano le assemblee straordinarie delle società per azioni,	
	anche per ciò che concerne i <i>quorum</i> costitutivi e le maggio-	
	ranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni. I	
	verbali delle relative deliberazioni sono redatti da notaio.	
	39. Forme di amministrazione	

	La società può essere amministrata, alternativamente, su de-	
	cisione dei soci in sede di nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di	
	membri, compreso tra un minimo di due ed un massimo di sette,	
	secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in	
	sede di nomina delle cariche sociali;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti	
	o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna in-	
	dicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	La nomina di amministratore unico è preclusa nel caso in cui	
	i possessori di strumenti finanziari non partecipativi si av-	
	valgano della facoltà, prevista dal presente statuto, di no-	
	minare amministratori in loro rappresentanza.	
	Possono essere nominati amministratori anche non soci, purchè	
	la maggioranza degli amministratori nel consiglio di ammini-	
	strazione sia formata da soci cooperatori.	
	Gli amministratori facenti parte del consiglio di amministra-	
	zione non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in	
	carica. Essi sono rieleggibili.	

	L'amministratore unico può essere nominato a tempo indeterminato.	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.-.	
	Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto di due soli membri, se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare uno degli amministratori si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e l'amministratore rimasto in carica deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo, potendo nel frattempo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano un consiglio di amministrazione se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.	
	40. Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi, nonché un segretario, quest'ultimo anche estraneo.	
	Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.	

	41. Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella	
	sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubbli-	
	ca Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni	
	qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura	
	del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli	
	amministratori, ed ai membri dell'organo di controllo ove no-	
	minato, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere	
	indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine	
	del giorno.	
	Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia va-	
	lide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando	
	vi intervengano tutti gli amministratori in carica e, ove no-	
	minato, l'organo di controllo.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'ammini-	
	strazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole del-	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la so-	
	cietà, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 2, del codice civi-	
	le, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza	
	di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si sia-	
	no volontariamente astenuti.	

	Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto	
	di due membri, le deliberazioni sono valide se prese con la	
	presenza effettiva di entrambi i suoi membri e all'unanimità.	
	42. Poteri di gestione	
	All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la ge-	
	stione della cooperativa. Agli amministratori che non costi-	
	tuiscono consiglio di amministrazione competono i poteri ge-	
	stionali loro attribuiti in sede di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nel-	
	l'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinan-	
	done i poteri, direttori, institori, procuratori per il com-	
	pimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per a-	
	dottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi pre-	
	visti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c., gli adeguamenti	
	dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento del-	
	la sede sociale nel territorio comunale.	
	In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla	
	gestione della società, gli amministratori stessi devono,	
	senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni prov-	
	vedimenti.	
	43. Poteri di amministrazione e competenze dei soci.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione della società, fatte salve le competenze attribuite ai	
	soci dalla legge e dal presente statuto.	

	In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le	
	decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civi-	
	le. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni ca-	
	so, tra le operazioni che comportano una sostanziale modifi-	
	cazione dell'oggetto sociale:	
	– l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in	
	godimento di aziende e rami di azienda;	
	– l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità	
	limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni	
	caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	– le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interes-	
	si degli amministratori che rappresentano legalmente la so-	
	cietà, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; inten-	
	dendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata,	
	anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice	
	civile;	
	– la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.	
	44. Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi mem-	
	bri uno o più amministratori delegati, fissandone le attribu-	
	zioni ed il compenso. Non possono essere delegate le attribu-	
	zioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., né ogni	
	altra attribuzione che per legge non sia delegabile.	
	In caso di contrasto tra gli amministratori sull'eventuale	

	revoca di uno degli amministratori delegati, gli stessi ammi-	
	nistratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per	
	gli opportuni provvedimenti.	
	Tuttavia, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia	
	composto da due membri, in caso di disaccordo sulla revoca	
	dell'amministratore delegato, si intenderanno decaduti en-	
	trambi gli amministratori e si dovrà procedere d'urgenza alle	
	nuove nomine.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministra-	
	zione e all'organo di controllo, se nominato, almeno ogni sei	
	mesi sul generale andamento della gestione.	
	45. Poteri di rappresentanza	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio spetta all'amministratore unico, al presidente del con-	
	siglio d'amministrazione, e, in via disgiuntiva rispetto a	
	quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delega-	
	ti eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione,	
	nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappre-	
	sentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al	
	quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'inca-	
	rico per il compimento di una specifica operazione.	
	46. Compenso degli amministratori	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assem-	
	blea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in	
	misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti	

	nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso	
	dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli ammi-	
	nistratori investiti delle cariche di presidente o di consi-	
	gliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione,	
	sentito il parere dell'organo di controllo ove nominato, nel	
	rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dal-	
	l'assemblea. L'assemblea può determinare un importo comples-	
	sivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclu-	
	si quelli investiti di particolari cariche.	
	Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per	
	la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto),	
	accantonando le relative somme con le modalità determinate	
	dall'assemblea dei soci.	
	47. Organo di controllo	
	La società, nei limiti delle norme che ne sanciscono l'obbli-	
	gatorietà, può nominare un organo di controllo nel rispetto	
	di quanto previsto dagli artt. 2543 e 2477 c.c., che avrà	
	competenze, poteri e doveri di legge.	
	48. Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la	
	società, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato	
	dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui	
	ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richie-	
	sta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La	

	sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia	
	in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro	
	procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di	
	procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dal-	
	la nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi	
	anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola com-	
	promissoria non si applica alle controversie nelle quali la	
	legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministe-	
	ro.	
	49. Scioglimento e liquidazione della società	
	La società si scioglie per le cause previste dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro	
	trenta giorni dal loro verificarsi.	
	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assu-	
	meranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei	
	soci, gli amministratori in carica al momento dello sciogli-	
	mento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costi-	
	tuiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è	
	regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consi-	
	glio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresen-	
	tanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liqui-	
	datori.	
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della no-	

	mina dei liquidatori, ai sensi di legge.	
	I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti uti-	
	li per la liquidazione della società, e potranno anche cedere	
	l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e di-	
	ritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in	
	funzione del migliore realizzo.	
	Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze del-	
	l'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.	
	50. Devoluzione del patrimonio sociale.	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dodotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	
	presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art.	
	2514 lettera d) c.c.-.	
	F.to: Garofalo Donato - Donatella Fantetta - Garofalo Federi-	
	ca - Lucia Langella notaio (i.s.)	

[illegible]